

Progetto di legge regionale per la tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi.

Seppure la Liguria sia una regione tradizionalmente legata alla presenza del mare e dedita alle attività economiche ad esso correlate, non va dimenticato che il suo territorio sia per più dell'80% di carattere montano e che in passato le attività principali fossero legate all'agricoltura ed alla pastorizia. Inoltre, la complessità geologica della nostra regione la pone tra le aree più interessanti e studiate a livello mondiale e ne ha altresì determinato la ricchezza del sottosuolo che è stato oggetto di una capillare attività di ricerca e di sfruttamento minerario iniziato già in epoca preistorica con l'estrazione e la lavorazione dei diaspri nella cava di Valle di Lagorara, impiegati per la produzione di punte di freccia rinvenute in molte grotte preistoriche liguri; tale cava risale al IV millennio a.C. e costituisce la più antica cava di diaspro d'Europa. Nell'età del Rame si assiste all'estrazione di minerali di rame nei siti di Masso nel Comune di Castiglione Chiavarese e di Libiola nel Comune di Sestri Levante, considerati ad oggi le miniere di rame più antiche dell'Europa Occidentale (3500 a.C. circa). In un recentissimo passato si è invece conclusa l'attività estrattiva del manganese in Val Graveglia, nel Comune di Ne, con la chiusura dell'ultimo cantiere attivo, quello di Gambatesa; quest'ultima è stata la più grande miniera di manganese d'Europa ed uno dei primi musei minerari d'Italia, in grado di portare nella valle quasi 20.000 visitatori l'anno.

A margine di queste attività principali, la regione intera è disseminata di miniere più o meno importanti che hanno visto oggetto di estrazione, oltre ai già citati rame e manganese, anche ferro, zinco, piombo, bario, grafite, lignite, uranio.

Altre regioni italiane hanno riconosciuto la valenza storica, culturale, etnoantropologica, scientifica e sociale del patrimonio minerario e sono state capaci di valorizzarle e trasformarle in centri turistici di eccellenza, risolvendo al tempo stesso le problematiche legate allo stato di abbandono dei siti minerari dismessi e al pericolo che tale stato può rappresentare per le cose e le persone.

La regione Valle d'Aosta *in primis* ha varato una legge regionale *ad hoc* (L.R. 18 Aprile 2008, n.12, *Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi*) seguita poi dalla regione Lombardia (L.R. 10 Dicembre 2009, n.28, *Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso*) e più recentemente dalla regione Emilia-Romagna con un progetto di legge presentato nell'Ottobre 2012 (*Norme per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso*). Le regioni Sicilia e Sardegna, in virtù della profonda tradizione mineraria che le caratterizzano e del loro statuto di regioni autonome, godono di una normativa maggiormente evoluta in materia che ha consentito, in particolar modo per la prima, di fare sì che i siti minerari dismessi diventassero una delle principali attrazioni del territorio.

Alla luce di quanto sopra, la regione Liguria non vuole essere da meno e rinunciare a quello che è un patrimonio inestimabile ma di certo poco conosciuto che, se adeguatamente valorizzato, potrebbe rappresentare una fonte di ricchezza di primaria importanza, in particolar modo per un entroterra depauperato delle attività economiche del passato e segnato da un progressivo abbandono.

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La Regione Liguria, tenuto conto della rilevanza storica e socio culturale dell'attività mineraria svolta sul territorio regionale, della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi e della valenza scientifica che tali siti rivestono congiuntamente al contesto geologico in cui sono collocati, promuove il recupero e la valorizzazione a fini scientifici, di ricerca, turistici, culturali e sociali del patrimonio minerario dismesso, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia del territorio e della tutela della sicurezza degli operatori, dei fruitori e dei visitatori.

2. Con "siti minerari dismessi" s'intendono le aree di cui all'**art. 2 del R.D. n. 1443/27** abbandonate o esaurite congiuntamente ai relativi siti geologici ed alle pertinenze quali le strutture, i fabbricati, i manufatti e quant'altro possa essere ricondotto all'attività mineraria, che rivestano interesse storico, tecnico, scientifico od archeologico-industriale; sono

altresì intesi i cantieri dismessi di siti minerari soggetti a permesso di ricerca o concessione mineraria attiva.

3. Oggetto della valorizzazione di cui al comma 1 sono i siti minerari dismessi avente comprovata importanza storica, scientifica o naturalistica, oppure ricadenti in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto generato dalla fruizione.

Art. 2

Finalità

1. In accordo con quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo, la Regione:

- a) Individua e censisce i siti minerari dismessi o in fase di dismissione ed i relativi compendi immobiliari;
- b) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

c) Promuove la sicurezza dei siti minerari, dei relativi immobili e dell'ambiente circostante, definendo, in accordo con gli Enti Locali interessati, gli eventuali interventi di messa in sicurezza statica, di bonifica e di recupero ambientale necessari;

d) Favorisce le possibilità di riutilizzo dei suddetti siti per fini produttivi, diversi da quelli minerari, in particolare per scopi turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica, semplificando i procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;

e) Recupera e conserva il patrimonio di archeologia industriale, documentale, librario e fotografico d'interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

f) Programma le attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, coordinando gli interventi di competenza degli Enti Locali;

g) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con il Sistema Universitario Regionale ed altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca;

h) Valuta ed attesta quali siano gli operatori idonei allo svolgimento degli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali, scientifiche, tecniche, gestionali e di sicurezza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1;

b) i criteri per l'esercizio integrato di attività di ricerca mineraria od estrattiva e di attività di valorizzazione a fini culturali, turistici o di ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.

Art. 3

Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi

1. Sulla base dei dati emergenti a seguito dell'effettuazione delle attività elencate all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, provvede a classificare i siti minerari dismessi e ad inserirli in una delle seguenti tipologie di intervento:

a) siti dismessi in cui sussistano particolari valori storici, geologici, scientifici, ambientali o socio-culturali e loro inserimento nel parco geominerario di cui all'articolo 5;

b) siti in cui non emergano le valenze di cui alla lettera precedente e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante e per i quali si procede unicamente all'individuazione ed attuazione delle

opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 10;

c) siti residui, oggetto di ulteriori approfondimenti e degli sviluppi del piano programmatico ai sensi dell'articolo 5, in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) ed attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 4

Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi

1. E' istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente ed in quella di cave e miniere.

2. La Commissione autorizza le attività di cui all'articolo 6, comma 1. Essa definisce le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 5. La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

a) individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'articolo 3, comma 1;

b) indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'articolo 3, comma 1;

c) definizione del piano programmatico per i geoparchi di cui all'articolo 5;

d) valutazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 4.

e) indicazione delle modalità per l'istituzione e il funzionamento dell'Archivio Minerario di cui all'articolo 7;

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni.

4. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da esso delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, o suo delegato;

c) il dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;

e) cinque tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare riferimento alla storia delle miniere, turismo e marketing, speleologia, geologia ed ingegneria i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

f) un rappresentante del Sistema Universitario Regionale competente in materia di giacimenti minerari e georisorse;

g) il Sindaco o i Sindaci territorialmente competenti o loro delegati;

5. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito eccetto che per le figure tecniche specializzate di cui al comma 4, lettera e), i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale

Art. 5

Parchi geominerari

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, sentito il parere della Commissione, predispone un piano programmatico, denominato parco geominerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

2. I siti minerari dismessi ricadenti in un unico ambito territoriale ed accomunati da una attività estrattiva simile, secondo i principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione o lavorazione del minerale estratto, delle risorse oggetto di estrazione e delle potenzialità di valorizzazione congiunta, per i quali viene definito un piano programmatico comune, concorrono a costituire un parco geominerario indipendente.

3. All'interno di ogni parco geominerario è prevista una graduatoria degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità per gli interventi mirati alla messa in sicurezza dei siti.

4. Possono essere inclusi nel parco geominerario, su richiesta della Regione, del Comune di riferimento, del proprietario o del concessionario, sentito il parere della Commissione, i siti minerari dismessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ovvero quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ricadenti in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto generato dalla fruizione del sito stesso.

5. La richiesta di cui al comma 4 deve contenere:

a) la descrizione generale dei siti che riporti la posizione degli accessi ai cantieri sotterranei e delle eventuali lavorazioni a giorno;

b) l'indicazione dei principali interventi da attuare ai fini della messa in sicurezza del sito;

c) I caratteri museali da salvaguardare e le modalità dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;

d) I percorsi culturali e le relative progettualità, in accordo con le comunità locali interessate;

e) Un migliore inserimento paesaggistico dei siti nel contesto naturale circostante;

f) Le modalità di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.

g) La documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie ai fini della raccolta, della catalogazione e della conservazione;

6. La Regione promuove accordi operativi da siglare con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.

7. L'utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso all'interno dei parchi minerari è subordinato a parere favorevole regionale, a seguito di verifica circa l'insussistenza dell'interesse minerario da parte della Commissione.

8. La gestione del Parco geominerario può essere effettuata direttamente dai soggetti presentanti la domanda ovvero da un soggetto terzo, sia esso un'Associazione, un privato o un'impresa o qualsiasi altro operatore che possieda i requisiti stabiliti dall'articolo 8 e comunque sentito il parere della Commissione.

Art. 6

Tutela dei siti inclusi nel parco geominerario

1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è vietato:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco minerario;

b) la rimozione o asportazione dei reperti di archeologia mineraria, il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dalla Commissione.

2. Le modificazioni del suolo e degli edifici dei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), devono essere previamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Art. 7

Archivio minerario

1. E' costituito l'Archivio minerario ligure, di seguito denominato Archivio.
2. L'Archivio è suddiviso in due sezioni: il Catasto delle miniere dismesse o abbandonate, di seguito denominato Catasto e il Centro Documentale e di Studio dei geoparchi liguri, di seguito denominato Centro Documentale.
 - a) il Catasto raccoglie tutte le informazioni utili ad identificare e localizzare i siti minerari dismessi e valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie;
 - b) il Centro Documentale raccoglie la documentazione di cui all'art. 5, comma 5, inerente lo studio e la ricerca per la valorizzazione dei siti minerari nonché copia del materiale documentario, fotografico e video contenuto nei musei dei Parchi geominerari.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la costituzione dell'Archivio Minerario, per l'aggiornamento del Catasto e per la gestione del Centro Documentale, nonché la loro collocazione fisica. Per la gestione dell'Archivio e delle sue sezioni la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o altro soggetto designato dalla Commissione.

Art. 8

Operatori per l'attività di valorizzazione e gestione del patrimonio minerario dismesso

1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini scientifici, turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti dal piano programmatico.
3. Con deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere della Commissione sono stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità necessarie per ottenere l'accreditamento di cui al comma 1.

Art. 9

Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari dismessi

1. Gli interventi di valorizzazione dei siti minerari dismessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ricadenti all'interno di aree oggetto di permesso di ricerca o concessione mineraria sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni della normativa vigente in materia di cave e miniere.
2. Per il rilascio della concessione mineraria di cui al comma 1, il permissionario o concessionario ha diritto di prelazione. Nel caso la richiesta non sia da questi presentata entro novanta giorni dalla data di inserimento del sito nel parco geominerario, il diritto di prelazione viene trasferito al Comune di competenza.
3. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale e sono attuati:
 - a) prioritariamente dal Comune in cui è situato il sito oggetto degli interventi, il quale può procedere agli espropri delle aree e degli edifici necessari agli interventi stessi, riconosciuti di pubblico interesse;
 - b) subordinatamente, da chi abbia la disponibilità del sito oggetto di interventi.
4. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento.
5. Il permesso di ricerca o la concessione mineraria non possono essere rilasciati per siti oggetto di concessione mineraria per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali del sito, laddove questi risultino tra loro incompatibili.
6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3.
7. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

Art. 10***Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi***

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è a carico del beneficiario dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, secondo le prescrizioni imposte dal Comune di competenza.
2. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c), è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune di competenza.
3. Qualora il sito minerario dismesso ricada in area oggetto di permesso di ricerca o di concessione mineraria, la messa in sicurezza è a carico del titolare del permesso o della concessione, secondo le prescrizioni imposte dalla normativa regionale in materia di cave e miniere.
4. I progetti di messa in sicurezza vengono vagliati e approvati dalla Commissione.

Art. 11***Vigilanza***

1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge è eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari, dalla struttura regionale competente in materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della regione Liguria.
2. La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'articolo 10 è attuata dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari dismessi e dal personale dipendente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere.

Art. 12***Sanzioni***

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque esegua opere in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque esegua opere senza la previa autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il concessionario o il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 9 che eseguano opere in violazione di quanto disposto nella concessione o nell'autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000.
3. Il Presidente della Regione irroga le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 13***Disposizioni finali e transitorie***

1. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR.
2. La Commissione di cui all'articolo 4 è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro 180 giorni dalla costituzione la Commissione redige l'elenco dei siti minerari dismessi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 14***Norma finanziaria***